

— condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 25 novembre 1994, C(94) 30436, la Commissione concedeva un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione di Valencia, integrato nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni spagnole comprese nell'obiettivo n. 1 nel periodo 1994-1999, per un importo massimo a carico del FESR pari a ECU 1 207 941 000. Nella decisione impugnata nel presente procedimento si afferma che vi sono state irregolarità in 23 dei 38 progetti interessati e si riduce l'aiuto inizialmente concesso a EUR 115 612 377,25.

A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce i seguenti motivi:

— Violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 ⁽¹⁾, per l'impiego del metodo di estrapolazione nella decisione impugnata, in quanto detto articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità verificate con riferimento ad azioni concrete dalla totalità delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico del FESR. Secondo lo Stato ricorrente, la correzione applicata dalla Commissione nella decisione impugnata non ha fondamento giuridico, poiché gli orientamenti della Commissione del 15 ottobre 1997, che si riferiscono alle correzioni finanziarie nette nell'ambito dell'applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 non possono produrre effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, causa C-443/97, Regno di Spagna/Commissione ⁽²⁾, e poiché l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, prevede soltanto la riduzione degli aiuti il cui esame confermi l'esistenza di un'irregolarità, principio che è in contrasto con l'applicazione delle correzioni per estrapolazione.

— In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, in relazione all'attuale art. 4, n. 3, TUE (principio di leale cooperazione), in quanto è stata applicata la correzione per estrapolazione nonostante non siano state rilevate carenze nel sistema di gestione, sorveglianza o verifica relativamente ai contratti modificati, considerato che gli organi di gestione hanno applicato la normativa spagnola che la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione europea. Il Regno di Spagna sostiene che l'osservanza della normativa nazionale da parte delle autorità di gestione, anche qualora possa dar luogo alla constatazione, da parte della Commissione, dell'esistenza di irregolarità o infrazioni concrete del diritto dell'Unione europea, non può giustificare un'estrapolazione per inefficacia del sistema di gestione, dal momento che la legge applicata da tali organi non è stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea da parte della Corte di giustizia, né la Commissione ha interrogato lo Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE.

— In ulteriore subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, a causa della mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per applicare la correzione finanziaria per estrapolazione. La Commissione ha composto il campione per applicare l'estrapolazione con un numero molto ridotto di progetti (38 su 7 862), senza comprendere tutti gli assi del programma operativo, includendo spese previamente cancellate dalle autorità spagnole, partendo dalla spesa dichiarata e non dall'aiuto concesso, e applicando un programma informatico che offriva un grado di affidamento del campione inferiore all'85 %. Pertanto il Regno di Spagna sostiene che il campione non soddisfa le condizioni di rappresentatività necessarie per costituire la base di un'estrapolazione.

— Prescrizione delle azioni ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988. Il Regno di Spagna afferma infine che la comunicazione dell'esistenza di irregolarità alle autorità spagnole (che avvenne nel luglio 2004, trattandosi per lo più di casi di irregolarità commesse negli anni 1997, 1998 e 1999) determina la prescrizione delle stesse per applicazione del termine di quattro anni previsto all'art. 3 del regolamento 2988/95 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).

⁽²⁾ Racc. pag. I-2415.

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — Ben Ri Electrónica/UAMI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

(Causa T-143/10)

(2010/C 134/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ben Ri Electrónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Alejos Cutuli)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sacopa, SAU [Sant Jaume de Llierca (Girona) Spagna]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI e respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4 520 193;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sacopa, S.A.U.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «LT» (domanda di registrazione n. 4 520 193) per beni e servizi appartenenti alle classi 7, 9 e 11.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo comunitario (n. 13 375) e marchi figurativi spagnoli (nn. 1 719 729 e 1 719 730) composti dall'accostamento di una «L» e di una «T» sovrapposta ad un circolo, per prodotti appartenenti alle classi 9 e 11.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: Errata interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 29 marzo 2010 — Space Beach Club/UAMI — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Causa T-144/10)

(2010/C 134/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Space Beach Club, SA [San Jorge (Ibiza), Spagna] (rappresentante: avv. A. Alejos Cutuli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI e respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5 683 693;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Miguel Ángel Flores Gómez.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «SpS Space of sound» (domanda di registrazione n. 5 683 693), per beni e servizi appartenenti alle classi 9, 35 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi spagnoli contenenti l'elemento denominativo «SPACE» (nn. 2 021 783, 2 610 677, 2 644 838, 2 644 839, 2 654 511, 2 694 428, 2 583 870, 3 175 742 e 4 529 814), per beni e servizi appartenenti alle classi 9, 25 e 41.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
